



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

Venezia, 02 NOV. 2010

Alla Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Venezia e laguna
VENEZIA

Prot. 18770 Allegati1.....

Risposta al foglio del

Cl.34.16.10/1.....

Servizio..... N.

OGGETTO: Contributi di cui agli artt. 35 e sgg. del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Verifica dell'interesse culturale e dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante. Esercizio finanziario 2010.-

CIRCOLARE N. 36

Alla Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Venezia,
Belluno, Padova e Treviso
VENEZIA

Alla Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza
VERONA

Alla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici per le province di Venezia
Belluno, Padova e Treviso
VENEZIA

Alla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza
VERONA

Alla Soprintendenza per i beni archeologici del
Veneto
VERONA

Si rammenta che, ai fini dell'erogazione dei contributi per lavori conservativi e di restauro su beni culturali di cui alle norme in oggetto, è necessario che di detti beni sia stato preventivamente dichiarato l'interesse culturale.

E' pertanto esclusa la possibilità, per codesti Uffici, di avviare o perfezionare le istruttorie in questione laddove non sussista, per i beni culturali di ragione dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, e di cui al successivo comma 3, lett. a), d) ed e), rispettivamente la dichiarazione di cui all'art. 12, comma 2, e quella di cui al medesimo art. 10, comma 3.

Per quanto attiene la prima fattispecie si precisa che qualsivoglia atto e provvedimento diverso da quello conclusivo dell'accertamento della sussistenza dell'interesse culturale (quali, a titolo di esempio, decreti, atti o "declaratorie" comunque denominati) non tiene luogo del predetto accertamento positivo di culturalità introdotto dal Codice.




A maggior ragione si devono ritenere escluse dalla concessione dei contributi in questione, fino ad eventuale accertamento positivo, le cose che soggiacciono al regime di culturalità "*cautelare e temporanea*" che consegue alla sussistenza, in capo alle cose stesse, dei requisiti oggettivi di cui al citato art. 12, comma 1 (opere di autore non più vivente, la cui conclusione risalga ad oltre cinquanta anni).

E' appena il caso di rammentare che, per le cose di ragione di persone fisiche o giuridiche "*private*", destinatarie del provvedimento dichiarativo di cui all'art. 10, comma 3, è richiesta, ai fini della corrispondenza dei contributi in questione, la sussistenza di un provvedimento idoneo, emanato ai sensi del successivo art. 13.

Tanto premesso gli Uffici in indirizzo provvederanno, per quanto di competenza, ad inoltrare alla scrivente copia dei provvedimenti dichiarativi dell'interesse culturale delle cose di cui all'unito elenco di richieste di contributi giacenti, relativo all'esercizio finanziario 2010.

Laddove tali provvedimenti non sussistano sarà cura degli stessi avviare il procedimento relativo, anche con ricorso all'accertamento d'ufficio.

Si segnala l'urgenza.-



Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)

DP/mr

